

N. R.G. 13-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA

Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione:

dott. Adriano De Lellis	Presidente
dott. Andrea Milesi	Giudice Est.
dott. Giorgio Scarsato	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nella causa iscritta al n. R.G. 13/2023 P.U. per l'apertura della Liquidazione giudiziale nei confronti di:

- **ALBERTO PEROLINI,**
- **GIOVANNA CREMONESI,**

entrambi con l'Avv. ILARIA GROPELLI

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 7.03.2023 i ricorrenti hanno avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione giudiziale in proprio.

A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, all'udienza del 30.03.2023 sono comparsi il ricorrente Perolini, il difensore avv. GropPELLI e il Gestore nominato dal locale OCC, avv. Mauro Moreschi.

* * *

Premesso che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Cremona (essendo i ricorrenti residenti rispettivamente in Trescore Cremasco e Crema), va dichiarato in primo luogo che la produzione documentale, effettuata sia contestualmente al deposito del ricorso sia a seguito della richiesta di integrazione disposta dal Giudice relatore prima dell'udienza celebrata in data 30.03.2023, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale dei due ricorrenti, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella sua relazione ex art. 269 CCI. Inoltre, detta produzione deve ritenersi adeguata anche rispetto all'orientamento giurisprudenziale di merito (che questo Collegio condivide) circa il corredo documentale minimo che deve accompagnare ricorsi in proprio come il presente (cfr. Trib. Verona, sentenza 20.09.2022 o Trib. Bologna, sentenza 29.11.2022).



È possibile, in questo caso, applicare la c.d. “procedura familiare” unitaria ai sensi dell’art. 66 CCI in quanto, seppure la norma indichi quali requisiti alternativi per la presentazione unitaria della domanda la convivenza o l’origine comune del sovraindebitamento, nel caso di specie il fatto che i due ricorrenti siano madre e figlio (pur non conviventi) e che il principale bene messo a disposizione dei creditori sia un immobile in comproprietà tra gli stessi (e su cui la Cremonesi gode di diritto di abitazione, originatosi *mortis causa*) consente di ritenere rispettata la *ratio* di semplificazione e trattazione unitaria che la norma citata racchiude *in nuce*.

Naturalmente, come imposto dal terzo comma dell’articolo appena richiamato, le masse attive e passive dovranno rimanere distinte nella fase di esecuzione della liquidazione.

Gli odierni ricorrenti (che evidentemente non sono assoggettabili a procedure concorsuali maggiori) versano, poi, in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l’entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria del Perolini (per lo più derivante da tentativi di avvio di attività imprenditoriali in passato) che, unita agli ordinari impegni e obblighi di mantenimento dei tre figli (una nata da matrimonio conclusosi con divorzio congiunto) rende il reddito del ricorrente chiaramente insufficiente a soddisfare tutte le pretese creditorie indicate nel ricorso; quanto alla ricorrente Cremonesi, la sua attuale situazione di apparente equilibrio è destinata con altissimo grado di probabilità a patire una scossa decisiva nel momento in cui l’immobile di cui è comproprietaria verrà, in ogni caso (essendovi iscritta ipoteca a garanzia dei debiti proprio del figlio), messo a disposizione dei creditori, dovendosi così sobbarcare un impegno economico per la locazione di un nuovo immobile che renderà certamente non più sostenibile la sua situazione economico-reddituale, tenendo anche conto delle spese per cure mediche per la patologia oncologica che si prospettano in aumento per l’immediato futuro.

Quanto al passivo, Alberto Perolini ha indicato una situazione debitoria complessiva che, unitamente ai costi in prededuzione già individuati in relazione alle prestazioni del Gestore e del difensore, è quantificata in misura pari ad € 287.725,00, mentre Cremonesi Giovanna è invece gravata da un finanziamento con cessione del quinto della pensione, concesso da Fidelity s.p.a. per un importo complessivo di € 22.710,00 e residuo debito pari ad € 20.339,00.

Viene dunque messo a disposizione dei creditori dei due ricorrenti, quale asset principale, l’immobile sito in Crema (del valore periziato di circa 104.000 €, destinato peraltro ad aumentare in ragione dei lavori di efficientamento energetico prossimi alla conclusione, avviati beneficiando del c.d. “superbonus” edilizio), che come detto risulta di proprietà per $\frac{3}{4}$ di Cremonesi Giovanna ed $\frac{1}{4}$ di Perolini Alberto, e quest’ultimo (che non risulta proprietario di altri beni immobili o mobili di sufficiente valore) ha altresì messo espressamente a disposizione una quota dei propri redditi futuri, indicata in ricorso in misura pari ad € 100,00 mensili per tre anni.

In relazione al debito da finanziamento gravante su Cremonesi Giovanna, va data continuità all’orientamento giurisprudenziale di merito ormai pacifico (seppur sotto la vigenza dell’abrogata legge 3/2012) secondo cui anche il creditore assistito dalla cessione del quinto dello stipendio o della pensione dovrà partecipare alla liquidazione, subendo gli effetti della *par condicio creditorum* propri di questa procedura, dato che la cessione del quinto dello stipendio altro non è che una modalità particolare di rimborso del debito, non una forma di prelazione o privilegio in favore del creditore, e dunque da una parte dovranno cessare, dal momento della apertura della liquidazione, le trattenute operate dall’INPS in relazione a tale cessione, e Fidelity s.p.a. parteciperà alla distribuzione



dell'attivo, per l'acquisizione del quale verrà utilizzata anche una quota del reddito pensionistico percepito dalla debitrice, una volta liberato dalla suddetta trattenuta.

Venendo quindi all'individuazione della parte di reddito di ciascun ricorrente che può essere acquisita alla procedura per ottenere un migliore soddisfacimento delle pretese dei creditori, in primo luogo va qui ribadito che questo Tribunale ritiene di non essere vincolato dalla "proposta" fatta dal ricorrente, ma deve operare una valutazione che, da una parte, tenga conto del complessivo reddito del nucleo familiare del singolo ricorrente e, dall'altra, ben si possa richiedere uno sforzo volto alla riduzione delle spese che non siano strettamente necessarie, stante la necessità di un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco.

Secondariamente, sebbene la disposizione legislativa di cui all'art. 268, comma 4, CCI, indichi espressamente i beni che *"non sono ricompresi nella liquidazione"*, tra cui *"ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal Giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia"*, appare maggiormente opportuno e conforme a ragioni di economia processuale e semplificazione indicare quanto ogni mese ciascun ricorrente debba versare sul conto corrente della procedura, onde evitare contestazioni sui calcoli effettuati ogni volta.

Quanto alla posizione di Cremonesi Giovanna, si ritiene che la stessa (che riceve una pensione pari a circa 1.000 euro mensili e sopporta spese per circa 500, cui si aggiungerà un affitto che presumibilmente si aggirerà intorno ai 400 euro mensili) metta a disposizione della procedura € 100,00 per ogni mese, che uniti alla parte che residuasse dalla vendita dell'immobile sopra descritto, verranno messi a disposizione dei creditori ammessi al passivo della propria massa.

Quanto alla posizione di Perolini Alberto, invece, potendo egli fare affidamento su di un reddito netto annuo familiare complessivo pari all'incirca a 40.000 euro (tenendo conto anche dei redditi della compagna, madre dei due figli con lui conviventi) e dovendo valorizzare l'impegno finanziario di quest'ultima in relazione all'acquisto dell'abitazione in cui il nucleo risiede nonché l'importo versato in favore della prima figlia all'esito della sentenza di divorzio dalla prima moglie, appare congruo ed equo stabilire in € 150,00 la quota di reddito da riversarsi mensilmente nella procedura.

In entrambi i casi, valgano le seguenti due precisazioni:

- i) la durata della contribuzione non può essere predeterminata in questa fase, poiché la norma non inserisce nessuna indicazione di durata della procedura di liquidazione. Peraltro, i primi commentatori e i primi provvedimenti giurisprudenziali ricollegano la durata dell'obbligo di contribuzione al momento in cui i ricorrenti avanzeranno istanza di esdebitazione e otterranno provvedimento positivo, quindi almeno tra 3 anni;
- ii) il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al "Giudice" anziché al "Tribunale" va inteso nel senso che, a fronte di sopravvenuti miglioramenti (o peggioramenti) significativi della situazione reddituale di ciascun ricorrente, il Liquidatore potrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo qui indicato, ed il G.D. potrà modificare quanto disposto in sentenza sul punto.

Quanto all'effetto sospensivo delle procedure esecutive pendenti, il collegio ritiene non necessaria una espressa statuizione sul punto, dato che ex art. 270, comma 5, CCI, si applica anche alla Liquidazione controllata il disposto di cui all'art. 150 CCI che prevede tale effetto come automatico, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.



P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

- 1) **dichiara** aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **ALBERTO PEROLINI** e **GIOVANNA CREMONESI**
- 2) **nomina** Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
- 3) **nomina** Liquidatore l'avv. Mauro Moreschi di Crema, il quale procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente per ciascuna massa, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
- 4) **assegna** ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI in relazione a ciascuna massa;
- 5) **ordina** ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, con la precisazione che l'immobile attualmente abitato da Cremonesi Giovanna potrà essere occupato dalla stessa sino al suo definitivo trasferimento;
- 6) **indica** in euro 100,00 mensili la quota di reddito che Cremonesi Giovanna dovrà riversare nella procedura ed in € 150,00 mensili quella a carico di Perolini Alberto;
- 7) **dispone** che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile (tra cui l'eventuale significativa modificazione della situazione reddituale dei ricorrenti) e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
- 8) **dispone** che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sul bene immobile soggetto a liquidazione, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it, avendo cura di oscurare i dati sensibili quali codice fiscale e residenza dei due debitori ammessi alla procedura.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Così deciso in Cremona, nella camera di consiglio del 05/04/2023

Il Giudice estensore
dott. Andrea Milesi

Il Presidente
dott. Adriano De Lellis

